

FRESHFIELDS

The background of the slide is a faded image of a military manual cover. It features a central illustration of soldiers in combat gear, with one soldier in the foreground looking towards the viewer. The text 'BELOW THE THRESHOLD!' is written in large, bold, red letters at the bottom of the cover. The overall tone is serious and military.

*Concentrazioni sottosoglia –
evoluzioni delle normative nazionali
europee*

Avv. Gian Luca Zampa

Associazione Antitrust Italiana
Operazioni sottosoglia
19 febbraio 2025

Sommario

1.

Controllo delle concentrazioni UE dopo *Illumina/GRAIL* e *Towercast* - *cenni*

- Il lascito della saga *Illumina/GRAIL*
- Sentenza *Towercast* e controllo delle concentrazioni *ex post*

2.

Guardando oltre le soglie tradizionali

- Regolamento sui mercati digitali (*DMA*)
- Regolamento sulle sovvenzioni estere (*FSR*)

3.

***Call-in* nell'UE – status quo ed evoluzioni attese**

- Stati Membri UE le cui autorità hanno poteri di *call-in*
- Stati Membri UE che stanno considerando di introdurre poteri di *call-in* o di ampliare le soglie
- Stati Membri UE con altri criteri per “catturare” operazioni sottosoglia
- La peculiare posizione di Islanda, Liechtenstein e Norvegia

Il lascito della saga *Illumina/* *GRAIL*

La Commissione potrà ottenere un rinvio ex. art. 22 solo per le operazioni che comportano obbligo di notifica in almeno uno Stato Membro UE

FRESHFIELDS

EU Merger Illumina / G



Commission européenne
European Commission

EU Merger Control

Illumina /



- **settembre 2022:** la Commissione Europea vieta *Illumina/GRAIL*, il caso giunge alla Commissione tramite rinvio ex. art. 22, poiché l'operazione non era notificabile in alcuno Stato Membro
- **luglio 2022:** In sede di appello, il Tribunale conferma l'approccio della Commissione, spingendo *Illumina* a ricorrere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (*CGUE*)
- **settembre 2024:** la CGUE, stabilisce che i rinvii ex. art. 22 sono da limitarsi ai casi in cui lo Stato Membro abbia giurisdizione ordinaria sulla base del proprio regime nazionale
- **novembre 2024:** in conseguenza della sentenza CGUE, la Commissione ritira formalmente la sua guida in tema di rinvii ex. art. 22

#EU

#Contrôle des
Concentrations dans l'UE

#EU-F

Commission européenne

Nel rispetto di quanto stabilito dalla CGUE in tema di prevedibilità e certezza del diritto, il rinvio ex art. 22 può avvenire da un'autorità nazionale:

- dotata di giurisdizione ordinaria originaria; ovvero
- dotata di poteri di *call-in* non discrezionali ma legati a fattori/soglie obiettivi , caratteristiche imprescindibili per consentire di essere utilizzati in combinazione con l'art. 22

*«...occorre ricordare che, nell'economia dei regimi di controllo preventivo delle concentrazioni tra imprese successivamente previsti a livello dell'Unione, **le soglie fissate per definire se un'operazione debba o meno essere notificata sono di importanza cardinale.** Le imprese potenzialmente soggette a obblighi di notificazione e di sospensione **devono infatti poter facilmente stabilire se il loro progetto di operazione debba essere oggetto di un esame preliminare e, in caso affermativo, da parte di quale autorità,** e in quale data si possa attendere una decisione di tale autorità relativa a tale operazione....» (par. 208)*

ECJ, C-611 and 625/22P, *Illumina v Commission*

- Come declinare l'esigenza di «prevedibilità e certezza del diritto» richieste dall'ECJ?
- Necessità di poter prevedere se e quando c'è un obbligo di notifica:
 - contesto storico
 - giurisdizioni con notifiche volontarie/supply test nel Regno Unito
 - in Italia, prima della riforma del 2013, obbligo di notifica anche se la target sostanzialmente assente
 - soglie basate su quote di mercato
 - previsioni di «soglie» per le sottosoglia – quale differenza?
 - incertezza contrattuale – ambito applicazione condizioni sospensive - meccanismi per risolverli?
 - contesto giuridico – Towercost

*«...La **determinazione della competenza delle autorità nazionali** garanti della concorrenza con riferimento a **criteri collegati al fatturato** costituisce una **garanzia importante di prevedibilità e di certezza del diritto** per le imprese interessate, che devono poter facilmente e rapidamente identificare l'autorità cui devono rivolgersi, e conoscere i termini e le forme, in particolare per quanto riguarda la lingua e il contenuto delle informazioni richieste, in cui devono interpellarla quando si impegnano in un'operazione di concentrazione...» (par. 209) -- ECJ, C-611 and 625/22P, *Illumina v Commission**

Sentenza *Towercast* e controllo delle concentrazioni *ex post*

Towercast consente l'applicazione dell'Art. 102 TFUE (e possibilmente dell'Art. 101 TFUE, aprendo un potenziale «vaso di Pandora» in assenza del filtro della dominanza) alle concentrazioni sottosoglia

FRESHFIELDS



Non sono una novità assoluta:

- In EU, pre-EUMR, il caso Continental Can del 1973 (art. 102) e il caso Philip Morris del 1984 (art. 101) – certo, non c’era l’EUMR!
- In Italia, il caso Autogrill/Ristop, vietato due volte dall’AGCM (sia come concentrazione, C5249, che come abuso di posizione dominante, A523), è particolarmente emblematico in questo contesto
- Sebbene l’operazione fosse sopra la soglia di notificabilità e inizialmente fosse stata vietata come concentrazione, in fase di ispezione emersero prove che dimostravano che l’acquisizione di Ristop aveva come obiettivo la sottrazione dell’azienda al mercato, per impedirne l’acquisto da parte di un concorrente, giustificando anche la sanzione per abuso ex art. 3 del Reg. 287/90

- Negli USA, le *Merger Guidelines* del 2023 prevedono che una concentrazione capace di rafforzare o consolidare una posizione dominante violi lo *Sherman Act - Section 2* in tema di *monopolization*

Guardando oltre le soglie tradizionali

Le autorità antitrust mostrano un interesse crescente nel sottoporre a controllo operazioni che, pur non raggiungendo le soglie di notifica previste, possono avere un impatto rilevante sulla concorrenza e l'innovazione

Nuovi sistemi per raggiungere questo genere di operazioni
– UE DMA/FSR – Regno Unito/nuove soglie

FRESHFIELDS



Il Digital Markets Act (**DMA**) impone all'articolo 14.1 un **obbligo informativo ex ante** in merito alle concentrazioni ai *gatekeepers* se «le entità partecipanti alla concentrazione o l'oggetto della concentrazione forniscono servizi di piattaforma di base [c.d. core platform services] o qualsiasi altro servizio nel settore digitale o consentano la raccolta di dati, a prescindere dal fatto che sia notificabile alla Commissione a norma di tale regolamento o a un'autorità nazionale della concorrenza competente ai sensi delle norme nazionali sulle concentrazioni».

La **CMA**, tramite *guidance* del gennaio 2025, amplia il suo raggio di azione: se (i) l'acquirente fattura oltre 350 milioni di sterline a livello nazionale, (ii) detiene una quota di fornitura del 33% negli UK, anche in un settore completamente slegato da quello dove opera la Target e (iii) sussiste un nesso locale sufficiente – basta a tal fine avere diritti IP o servire clienti UK.

FRESHFIELDS



Regolamento sulle sovvenzioni estere (FSR)

Nel contesto del Regolamento UE relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (Reg. UE 2022/2560 - **FSR**), oltre alle soglie per la notifica obbligatoria (Art. 21.1 FSR), la Commissione è dotata di poteri discrezionali per richiedere la notifica di concentrazioni sottosoglia (Art. 21.5, FSR)



Poteri di call-in pre-closing

- Questi poteri, che hanno la ratio di completare le soglie stabilite nel regolamento, possono essere esercitati prima del *closing* (art 21.5 FSR)

Poteri di controllo post-closing

- La Commissione ha la facoltà di indagare su concentrazioni già realizzate anche dopo la conclusione dell'operazione ex Art. 9 FSR. Sebbene non esista una disposizione specifica che tratti esplicitamente questa possibilità, la Commissione ha confermato di avere tale capacità tramite alcuni chiarimenti.
- I poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 10 e 11 FSR sono soggetti a un termine di prescrizione di dieci anni a decorrere dalla data di concessione di una sovvenzione estera a un'impresa (Art. 38, FSR). Il perimetro di questi poteri è particolarmente esteso anche retrospettivamente: la Commissione può avviare indagini d'ufficio su sovvenzioni estere concesse fino a cinque anni prima della data di applicazione del Regolamento FSR (12 luglio 2023), se distorsive del mercato interno dopo tale data (Art. 53.1, FSR)
- La Commissione può imporre misure di riparazione allo scopo di porre rimedio alla distorsione sul mercato interno causata, effettivamente o potenzialmente, da una sovvenzione estera, a meno che abbia accettato impegni offerti dall'impresa oggetto di indagine (Art. 7, FSR)


Stati Membri UE e poteri di *call-in*

Status quo ed evoluzioni attese

FRESHFIELDS




**Stati Membri UE le cui
autorità hanno poteri di
*call-in***



Stati Membri UE che stanno considerando di introdurre poteri di *call-in* o di ampliare le soglie


Stati Membri UE le cui autorità hanno poteri di *call-in*



Stati Membri UE con
altri criteri per
“catturare” operazioni
sottosoglia

Stati Membri UE che
stanno considerando di
introdurre poteri di *call-
in* o di ampliare le soglie

Stati Membri UE le cui
autorità hanno poteri di
call-in







Proposta di classificazione normative europee sui *call-in* alla luce di Illumina Gray per rinvio ex art. 22 EUMR



Categoria 1 – **conforme** all'esigenza di prevedibilità e certezza del diritto – soglie di fatturato? Limiti temporali brevi?


Categoria 2 - **conforme** all'esigenza di prevedibilità e certezza del diritto – soglie di quote di mercato? Limiti temporali?

Categoria 3 – **non conformi** all'esigenza di prevedibilità e certezza del diritto – No soglie? Limiti temporali?

Stato	Poteri
<p data-bbox="69 202 237 234">Danimarca</p> <p data-bbox="69 293 241 325">Categoria 1</p> 	<p data-bbox="342 202 2141 545">Dal 1° luglio 2024, l'Autorità Danese della Concorrenza (DCA) è dotata di poteri di <i>call-in</i> sulle operazioni sottosoglia che (i) ritiene possano impedire in modo significativo una concorrenza effettiva, in particolare creando o rafforzando una posizione dominante, e (ii) le parti coinvolte realizzino un fatturato combinato in Danimarca di almeno 50 milioni di DKK (circa 7 milioni di EUR). Il test del fatturato può essere soddisfatto anche solo dall'acquirente (i.e., operazioni in cui una parte non genera ancora fatturato in Danimarca – come in Italia, pre-2013). Le operazioni possono essere sottoposte a controllo entro sei mesi dal loro completamento. Se le parti scelgono di informare proattivamente la DCA dell'operazione, l'Autorità deve decidere se esercitare il <i>call-in</i> entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui è stata informata.</p> <p data-bbox="342 606 2107 747">Sebbene la DCA non abbia ancora utilizzato i nuovi poteri, essa ha pubblicato una dettagliata <i>guidance</i> sul tema (settembre 2024), da cui emerge che essi mirano a contrastare le <i>killer acquisitions</i> nei settori finanziario, tecnologico e farmaceutico. In passato, la DCA aveva utilizzato lo strumento del rinvio ex art. 22 alla Commissione Europea: nel 2020, relativamente all'operazione Mastercard/Nets, dove le soglie danesi erano superate e nel 2022, insieme ad altri Stati Membri, per l'operazione Viasat/Inmarsat.</p>
<p data-bbox="69 787 197 819">Lituania</p> <p data-bbox="69 829 241 860">Categoria 3</p> 	<p data-bbox="342 787 2128 1024">L'Autorità Lituana (LCC) è dotata di poteri di <i>call-in</i> sulle operazioni sottosoglia che rischiano di creare o rafforzare una posizione dominante o di ostacolare significativamente la concorrenza nel mercato rilevante. Tali poteri possono essere esercitati sino a 12 mesi dal completamento dell'operazione. Risultano ad oggi almeno 5 casi: in uno di essi, l'LCC ha addirittura vietato un'operazione sottosoglia (nel 2021, <i>Piletilevi/UAB Tiketa</i>) e, in una diversa operazione, ha esercitato il <i>call-in</i> all'ultimo giorno utile prima dello scadere del termine di 12 mesi dal completamento. Non esiste una procedura formale per le notifiche volontarie, che nella prassi non vengono utilizzate.</p>



Stato	Poteri
<p data-bbox="69 202 215 236">Ungheria</p> <p data-bbox="69 293 241 327">Categoria 1</p> 	<p data-bbox="327 202 2092 505">L'Autorità Ungherese (<i>GVH</i>) è dotata di poteri di <i>call-in</i> sulle operazioni sottosoglia in cui (i) il fatturato combinato delle parti in Ungheria superi i 5 miliardi di HUF (circa <u>12 milioni di EUR</u>) e (ii) non sia evidente che l'operazione non avrà un impatto significativo sulla concorrenza in un mercato rilevante che include il territorio dell'Ungheria (c.d. <i>soft threshold</i>). La GVH può esercitare il <i>call-in</i> fino a 6 mesi dopo la conclusione dell'operazione. Le parti hanno la possibilità di presentare una notifica volontaria quando viene soddisfatta la <i>soft threshold</i>. Sono disponibili linee guida dettagliate (inclusi <i>safe harbours</i> e soglie <i>de minimis</i>) su quando è «evidente» che un'operazione non avrà un impatto significativo sulla concorrenza (es. assenza di sovrapposizioni orizzontali/verticali).</p> <p data-bbox="327 561 2092 703">La GVH è stata coinvolta in una sorta di Towercast ungherese nel caso 4iG/Vodafone Hungary, che ha evidenziato i limiti di questo approccio: la mancanza di un effetto sul commercio tra Stati Membri può risultare determinante, soprattutto quando i mercati geografici sono locali (v. telecomunicazioni); inoltre, almeno una delle parti deve essere dominante prima dell'operazione, un requisito difficile da dimostrare (soprattutto nel caso di specie: presenza di altri 2/3 operatori di grandi dimensioni).</p>
<p data-bbox="69 744 197 778">Lettonia</p> <p data-bbox="69 788 241 822">Categoria 2</p> 	<p data-bbox="327 744 2092 996">L'Autorità Lettone (<i>LCC</i>) è dotata di poteri di <i>call-in</i> sulle operazioni sottosoglia in cui (i) le parti operano nello stesso mercato e la loro quota di mercato combinata nel mercato rilevante in Lettonia supera il 40%; e (ii) l'operazione potrebbe dar luogo ad una posizione dominante in Lettonia o rafforzarla, oppure la concorrenza nel mercato rilevante in Lettonia potrebbe essere considerevolmente ridotta. La LCC può esercitare il <i>call-in</i> fino a 12 mesi dopo la conclusione dell'operazione. Le parti possono scegliere di presentare una notifica volontaria o ottenere una <i>comfort letter</i> dalla LCC.</p>



Stato	Poteri
<p data-bbox="69 219 248 299">Irlanda Categoria 3</p> 	<p data-bbox="327 206 2107 372">Da settembre 2023, l’Autorità irlandese (CCPC) è dotata di poteri di <i>call-in</i> sulle operazioni sottosoglia se ritiene che l’operazione possa influire sulla concorrenza in Irlanda. Tali poteri possono essere esercitati entro 60 giorni lavorativi da quando è a conoscenza dell’operazione, essa viene completata o viene annunciata l’intenzione di procedere con un’offerta pubblica.</p> <p data-bbox="327 429 2107 534">Nonostante la portata ampia e discrezionale di tale potere, la CCPC ha indicato pubblicamente che prevede di utilizzare questo strumento solo per esaminare operazioni che abbiano un impatto specifico sul mercato irlandese, e non per estendere il suo raggio d’azione su operazioni internazionali con impatti concorrenziali più ampi.</p> <p data-bbox="327 580 2107 723">La CCPC non risulta essere stata molto attiva nell’utilizzo di detti poteri ma sembra che almeno un’operazione nel settore veterinario sia stata <i>called in</i> o «volontariamente» notificata in via precauzionale. A settembre 2024, la CCPC ha riferito, nel contesto di una <i>call for input</i> relativa all’aggiornamento delle proprie linee guida sulle concentrazioni, che intende aumentare le proprie attività di controllo nel settore <i>tech</i>.</p>
<p data-bbox="69 874 248 1000">Cipro Categoria 3</p> 	<p data-bbox="327 874 2107 1000">Nel caso in cui non vengano raggiunte le soglie, il Ministro dell’Energia, del Commercio e dell’Industria cipriota può dichiarare che una operazione riveste un’importanza maggiore per motivi di interesse pubblico e avviare un’indagine d’ufficio. La decisione di <i>call-in</i> è presa dal Ministro e non dall’Autorità della concorrenza di Cipro.</p>




Stato	Poteri
<p data-bbox="69 202 165 234">Svezia</p> <p data-bbox="69 293 241 325">Categoria 1</p> 	<p data-bbox="315 202 2134 328">L'Autorità Svedese (SCA) può richiedere che le operazioni sottosoglia siano notificate se il <u>fatturato annuo combinato delle parti in Svezia è di almeno 1 miliardo di SEK (circa 87 milioni di EUR)</u>, a condizione che l'SCA stabilisca che vi siano «motivi particolari» per farlo e fino a 2 anni dal loro completamento.</p> <p data-bbox="315 381 2134 526">Tali «motivi particolari» non sono definiti nella Legge sulla Concorrenza svedese. Tuttavia, sulla base di una lettura dei lavori preparatori della stessa, essi possono emergere quando c'è un rischio/indicazione di preoccupazioni sostanziali in materia di concorrenza derivanti da una operazione, ad esempio quando un operatore <i>incumbent</i> acquisisce numerosi concorrenti di dimensione ridotta in mercati concentrati (<i>roll-up acquisitions</i>) o nei casi di <i>killer acquisitions</i>.</p> <p data-bbox="315 570 2134 795">La SCA ha utilizzato i poteri di <i>call-in</i> in svariate operazioni (con diversa intensità a seconda del periodo considerate) addirittura vietando Swedbank Franchise/Svensk Fastighetsförmedling (2014) nel settore del real estate. Ulteriori casi degni di nota hanno riguardato:</p> <ul data-bbox="315 650 2134 795" style="list-style-type: none"> - Sovrapposizioni orizzontali come S:t Erik AB:s/Meag-VA System AB (2022), nel settore del calcestruzzo o Intelion/Easypark (2019), nel settore dei sistemi elettronici di parcheggio - Sovrapposizioni orizzontali e verticali come Assa Abloy/Prokey (2013), nel settore delle soluzioni per serrature e porte e Bonnierförlagen/Pocket Shop (2012), nel settore editoriale e delle vendite di libri. <p data-bbox="315 839 2134 965">La possibilità di presentare una notifica volontaria (ne sono state registrate un numero particolarmente significativo) non ha ridotto le tempistiche (spesso finite in Fase II aggiungendo 90 giorni ai normali 25 necessari per l'espletamento della Fase I).</p>

Stati Membri UE che stanno considerando di introdurre poteri di *call-in* o di ampliare le soglie



Stato	Poteri
<p data-bbox="62 194 165 228">Belgio</p> <p data-bbox="62 274 107 303">NC</p> 	<p data-bbox="398 194 1993 320">Nel mese di ottobre 2024 e anche più di recente, il Presidente dell’Autorità belga (BCA) ha espresso il suo sostegno all’introduzione di nuovi poteri di <i>call-in</i>. Ha dichiarato che la sua posizione è stata motivata da quello che considera un «gap applicativo» a seguito della sentenza <i>Illumina/GRAIL</i>.</p> <p data-bbox="398 370 1993 446">La BCA è già attiva nel seguire il precedente <i>Towercast</i> e ha esaminato operazioni sia ai sensi dell’art. 101 TFUE che dell’art. 102 TFUE, sebbene ancora non risultino proposte legislative in tal senso.</p>
<p data-bbox="62 481 322 515">Repubblica Ceca</p> <p data-bbox="62 569 241 603">Categoria 1</p> 	<p data-bbox="398 481 2016 740">È attualmente in discussione una modifica della Legge sulla Concorrenza ceca volta ad introdurre un potere di <i>call-in</i> per le operazioni sottosoglia se (i) l’Autorità ceca sospetta possano distorcere la concorrenza in modo significativo, (ii) le parti hanno un fatturato combinato in Repubblica Ceca superiore a CZK 1.5 miliardi (circa EUR 60 milioni) e (iii) ciascuna delle parti singolarmente fatturi in Repubblica Ceca almeno CZK 100 milioni (circa EUR 4 milioni). Tali poteri potrebbero essere esercitati fino a 6 mesi dal completamento dell’operazione e le parti avrebbero facoltà di presentare notifica volontaria.</p> <p data-bbox="398 796 1984 917">La proposta è stata approvata dal governo nel novembre 2024 ed è ora in parlamento. Se non fosse approvata entro ottobre 2025 (cosa attualmente incerta), sarebbe archiviata a causa delle vicine elezioni parlamentari.</p>


Stato	Poteri
<p data-bbox="62 199 181 228">Francia</p> <p data-bbox="62 287 264 316">[Categoria 1]</p> 	<p data-bbox="398 199 2000 631">Nel gennaio 2025, a seguito della sentenza Illumina/GRAIL, l'Autorità francese (FCA) ha avviato una consultazione pubblica per discutere eventuali strumenti per esaminare le operazioni sottosoglia. La consultazione prevede tre opzioni: (i) poteri di <i>call-in</i> (basati, tra l'altro, su alcune soglie di fatturato nazionali), (ii) notifiche obbligatorie quando una delle imprese coinvolte possiede un certo grado di potere di mercato, come stabilito da una decisione della Commissione o della FCA stessa (in particolare, imprese che sono state designate come <i>gatekeepers</i>, coinvolte in operazioni vietate o soggette a impegni, o che abbiano abusato della loro posizione dominante) e (iii) nessun nuovo potere, ma un controllo delle sottosoglia in base, ad esempio, alla sentenza Towercast. La conclusione della consultazione è prevista per metà febbraio 2025 e probabilmente sarà seguita da proposte legislative per modificare la Legge sulla Concorrenza francese.</p> <p data-bbox="398 690 1977 858">In parallelo, è attualmente in discussione un disegno di legge che prevede l'innalzamento delle soglie di fatturato da 50 milioni di euro a 80 milioni di euro, con l'obiettivo di ridurre il numero di operazioni esaminate dalla FCA, consentendo più tempo e risorse per concentrarsi su quelle di maggiore interesse, che potrebbero includere anche quelle sottosoglia.</p>
<p data-bbox="62 929 168 958">Grecia</p> <p data-bbox="62 971 107 1000">NC</p> 	<p data-bbox="398 929 1977 1047">Nel settembre 2024, l'Autorità greca ha espresso il proprio parere favorevole all'introduzione di poteri di <i>call-in</i> al posto di eventuali modifiche alle soglie di fatturato. Ad oggi, non risultano proposte di legge in tal senso.</p>


Stato	Poteri
<p data-bbox="62 194 277 231">Lussemburgo</p> <p data-bbox="62 284 241 322">Categoria 3</p> 	<p data-bbox="398 194 1998 496">Tra gli Stati Membri UE, il Lussemburgo è l'unico a non essere ancora dotato di un regime di controllo <i>ex ante</i> delle concentrazioni. Fatto che sta per cambiare, poiché il Lussemburgo si sta preparando ad introdurre un regime di controllo delle concentrazioni nella sua legislazione. Si prevede attualmente che l'Autorità lussemburghese sarà dotata di poteri di <i>call-in</i> per operazioni che non raggiungono le soglie giurisdizionali, qualora si ritenga che l'operazione possa avere un effetto restrittivo della concorrenza in Lussemburgo. Il disegno di legge è nella fase finale delle consultazioni e si prevede che diventi legge a breve.</p>
<p data-bbox="62 538 237 575">Paesi Bassi</p> <p data-bbox="62 583 107 621">NC</p> 	<p data-bbox="398 538 2011 664">Il presidente dell'Autorità olandese (ACM) ha espresso più volte il proprio interesse per la creazione di uno strumento che consentisse all'ACM di controllare anche le operazioni sottosoglia, in particolare per quelle <i>roll-up</i> da parte delle società di <i>private equity</i>. Ad oggi, non risultano proposte di legge in tal senso.</p>
<p data-bbox="62 710 210 748">Finlandia</p> <p data-bbox="62 756 107 793">NC</p> 	<p data-bbox="398 710 2011 962">Nel 2022, l'Autorità finlandese (FCCA) aveva caldeggiato la possibilità di ottenere poteri di <i>call-in</i>. Tuttavia, la proposta non ha ricevuto supporto sufficiente ed è stata abbandonata. La FCCA ha recentemente chiesto l'introduzione di poteri di <i>call-in</i>, una volta a seguito di uno studio che ha evidenziato come le fusioni non notificabili abbiano comportato un aumento dei prezzi nei servizi sanitari privati in Finlandia, e un'altra volta, come per l'ACM, durante le discussioni sulle acquisizioni <i>roll-up</i> da parte di società di <i>private equity</i> nel settore veterinario. Ad oggi, non risultano proposte di legge in tal senso.</p>

Stati Membri con altri
criteri per “catturare”
operazioni
sottosoglia


FRESHFIELDS



Stato	Poteri
<p data-bbox="62 199 369 228">Austria e Germania</p>  A map showing the geographical outlines of Germany and Austria in white against a dark blue background. Germany is the larger, northern landmass, and Austria is the smaller, southern landmass.	<p data-bbox="421 199 2060 362">Dal 2017, le Autorità austriaca (AFCA) e tedesca (BK) hanno il potere di valutare le operazioni in base a una soglia aggiuntiva basata sul valore della transazione (EUR 200 milioni in Austria; EUR 400 milioni in Germania). Tale soglia mira a catturare acquisizioni di aziende con basso fatturato ma alto prezzo di acquisto (es. Facebook/WhatsApp).</p> <p data-bbox="421 425 2060 633">Per escludere dal perimetro le operazioni <i>foreign-to-foreign</i>, le soglie in Austria e Germania richiedono che la Target svolga «attività significative a livello nazionale», un criterio particolarmente ampio e discrezionale (capace, ad esempio, di includere, attività R&S che non generano vendite). Nel 2022, l’AFCA e il BK hanno pubblicato una guida congiunta sulle soglie basate sul valore, inclusive di soglie <i>de minimis</i> per le «attività significative a livello nazionale».</p> <p data-bbox="421 690 2060 759">In Austria, nel caso Facebook/GIPHY, è stato sufficiente che gli utenti austriaci accedessero all’app della Target tramite prodotti di terzi, anche se non vi era alcuna relazione commerciale diretta con la Target stessa.</p> <p data-bbox="421 810 2060 1024">In Germania, il BK sta espandendo aggressivamente i limiti del test basato sul valore della transazione e del criterio relativo alle attività significative a livello nazionale. Tuttavia, una interpretazione eccessivamente ampia potrebbe entrare in conflitto con l’interpretazione più restrittiva adottata dai tribunali tedeschi (ad esempio, nel caso Meta/Kustomer, i tribunali tedeschi hanno stabilito che il trattamento dei dati personali relativi agli utenti finali tedeschi non fosse considerato un’attività significativa a livello nazionale). Il presidente del BK ha inoltre recentemente espresso il proprio parere contrario ai poteri di call-in per l’incertezza che comportano, preferendo le soglie basate sul fatturato (che ha proposto di abbassare a 300 milioni).</p>

Stato	Poteri
<p data-bbox="62 196 255 274">Portogallo e Spagna</p>  <p data-bbox="56 555 129 665">L'isola di Madeira è visibile a sud-ovest della penisola spagnola.</p>	<p data-bbox="398 196 2007 320">In Portogallo, un'operazione deve essere notificata se comporta l'acquisizione o l'aumento di (i) una quota di mercato superiore al 50% (indipendentemente da <i>asset</i>/fatturato) o (ii) una quota di mercato tra il 30 e il 50%, a condizione che il fatturato portoghese di almeno due parti superi i 5 milioni di EUR.</p> <p data-bbox="398 375 1966 539">In Spagna, invece ciò avviene ove l'operazione comporti l'acquisizione o l'aumento di (i) una quota di mercato superiore al 50% (indipendentemente da <i>asset</i>/fatturato) o (ii) una quota di mercato uguale o superiore al 30%, a condizione che il fatturato spagnolo o gli asset della Target in Spagna non siano inferiori ad EUR 10 milioni.</p> <p data-bbox="398 597 2007 897">Portogallo e Spagna hanno anche soglie di notifica basate sul fatturato, così come soglie basate sulle quote di mercato. L'obbligatorietà della notifica basata su soglie di quota di mercato dipende fortemente dai precedenti locali e dalle definizioni di mercato. Le autorità spagnola e portoghese possono richiedere la notifica se hanno dubbi sulla possibilità che siano soddisfatte le soglie di quota di mercato (ad esempio, considerando una definizione di mercato particolarmente ristretta, sia a livello di prodotto che geografico). In entrambe le giurisdizioni, le soglie di quota di mercato possono essere soddisfatte anche solo dalla Target (ma non solo dall'acquirente). In Spagna, questo meccanismo è stato utilizzato in passato per rinviare casi legati ai mercati digitali alla Commissione Europea ai sensi dell'Articolo 22 del Regolamento UE sulle concentrazioni, incluso il caso Apple/Shazam.</p>

Stato	Poteri
Slovenia	<p>Se le parti detengono una quota di mercato combinata superiore al 60% in qualsiasi mercato della Slovenia, sono obbligate a notificare l’operazione all’Autorità slovena (CPA) a prescindere dal superamento delle soglie di fatturato previste.</p> <p>Non sono previste sanzioni specifiche per il mancato adempimento degli obblighi informative rilevanti, fatto salvo, nel caso in cui la CPA venga a conoscenza dell’operazione, il rischio di ricevere una richiesta di informazioni (cosa che comporterebbe, nel peggiore dei casi, la violazione dell’obbligo di <i>standstill</i>, se la CPA dovesse ritenere che la notifica fosse dovuta).</p> <p>La CPA può anche fare richieste di informazioni (o addirittura notifica) anche dopo il <i>closing</i>. Una volta venuta a conoscenza dell’operazione, la CPA ha 25 giorni lavorativi per decidere se una notifica sia dovuta. Tale processo non è espressamente regolato ed è stato utilizzato molto raramente.</p>



La posizione di Islanda, Liechtenstein e Norvegia

Sulla base del principio *one-stop-shop*, se una concentrazione (i) soddisfa i requisiti di notifica dell'EUMR ma (ii) coinvolge prodotti o attività fuori dall'ambito dell'Accordo SEE, la Commissione non avrà giurisdizione per valutarne l'impatto in Norvegia, Islanda o Liechtenstein per quei prodotti o attività

Inoltre, questi stati possono unirsi ad un rinvio ex art. 22 effettuato da uno o più Stati Membri ma non darvi inizio

FRESHFIELDS



Grazie

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi né un esame esaustivo, né un parere legale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici in ordine alle singole fattispecie.